

**TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE FALLIMENTARE
UFFICIO DI MILANO**

Il Giudice designato,

-vista la domanda di liquidazione ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/12 depositata in data 20.12.2018 dalla sig.ra TIZIA;

-letta la relazione particolareggiata a firma del gestore della crisi, avv. omissis;

-dato conto del termine assegnato dallo scrivente per integrazioni con decreto del 18.01.2019;

-esaminati i successivi depositi a fronte dei chiarimenti richiesti, costituiti da:

1- nota autorizzata della parte istante del 31.01.2019 e relativi doc.ti da 31 a 39;

2- supplemento della relazione particolareggiata del Gestore della Crisi del 30.01.2019 (sub doc. 39 citato);

3- atto di deposito del 01.02.2019 quanto alla posizione debitoria da non inserire nel piano a fronte della dichiarazioni del relativo con riferimento alla somma di euro 5.000 dichiarata di non avere nulla a che pretendere dalla predetta sig.ra TIZIA

RITENUTO CHE

- la proponente ha residenza in Milano e, di conseguenza, è competente il Tribunale intestatario;

- istanza per la liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 3/2012 e alla luce della relazione particolareggiata elaborata dal gestore della crisi la ricorrente ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis, L.3/2012;

- non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo I della L. n. 3/2012 in quanto soggetto non fallibile, c.d. debitore civile;

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo I L. n. 3/2012;

- la proponente risulta versare in situazione di sovraindebitamento, intesa quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva legge n. 3/2012;

-anche a fronte delle integrazioni fornite in ragione dei chiarimenti richiesti dallo scrivente si ravvisa, nella specie, il presupposto della meritevolezza, atteso che il sovraindebitamento è sorto principalmente per via del mutuo sottoscritto no 2005 dalla odierna istante unitamente al loro abitazione principale;

in ragione dell'ammontare del mutuo di euro 190.000 (della durata di 25 anni) sottoscritto con BANCA e delle relative rate, come esposte in narrativa nel ricorso introduttivo e nella successiva disponibilità della coppia (entrambi lavoravano e potevano presumibilmente l'esborso mensile complessivamente esposto in euro 976,33 al mese e quindi per euro 488,17 cadauno, Cfr. doc. 3); a fronte, però, delle diminuite capacità reddituali del compagno

Omologa, Tribunale di Milano, Giudice Luca Gianì, del 18 febbraio 2019

coobbligato (che non svolgeva attività di lavoratore dipendente, ma di mediatore immobiliare con conseguente variazione in pejus delle entrate in ragione dell'andamento del mercato) la coppia non è riuscita a sostenere il piano di ammortamento le cui rate sono state corrisposte solo in parte e con cessazione integrale del relativo versamento a far data 01.08.2012;

-a seguito delle integrazioni disposte e delle verifiche operate dal gestore della crisi l'elenco dei soggetti che vantano crediti nei confronti dell'opponente risulta essere il seguente: omissis;

-le spese di procedura sono state stimate, nei termini che seguono: omissis

Ferma ogni più approfondita verifica da parte del Liquidatore in punto di esatto ammontare delle poste in commento, con particolare riferimento al credito di BANCA poi ceduto a omissis Srl, attese le difficoltà riscontrate anche dal Gestore in sede di circolarizzazione dei crediti (Cfr. pagg. 4 e 12 del doc. 39);

- l'attivo messo a disposizione dei creditori è, quindi, esclusivamente costituito dal reddito da lavoro della parte istante, posto che il predetto immobile in comproprietà è stato oggetto di vendita a seguito della procedura esecutiva promossa da BANCA;

-con particolare riferimento all'individuazione dell'attivo (da reddito da lavoro) e tanto anche ai fini della determinazione della quota destinata alle esigenze di vita della ricorrente ex artt. 14 quinquies co. 2 lett. e) e 14 ter co. 6, lett b) L. n. 3/2012, si reputa opportuno procedere alle seguenti precisazioni:

A) il reddito da lavoro, come da documentazione agli atti è individuato in euro 1.700,00 netti al mese (Cfr. doc. 4, relazione particolareggiata pag. 18 ultime due righe e pagg. 25 e 26);

B) ad avviso dello scrivente, come da indirizzo di Sezione (Cfr. Plenum del 08.05.2018) il pignoramento di 1/5 dello stipendio non è opponibile alla procedura di liquidazione qui in esame, essendo assimilabile sotto tale profilo ad una procedura fallimentare, con conseguente trattamento alla stregua dei restanti creditori, sicché per l'ipotesi di liquidazione del patrimonio del debitore vale la regola dell'inopponibilità della cessione del credito futura alla procedura; ne discende che il credito in esame

C) le spese necessarie per il sostentamento della ricorrente, da escludere quindi dall'attivo disponibile, sono da determinarsi secondo un vaglio di congruità, sulla scorta della documentazione prodotta, e delle considerazioni che seguono:

- si procede a tale quantificazione muovendo solo parzialmente dal conteggio proposto dall'istante, tenendo conto infatti, da un lato, che la base di calcolo è lo stipendio netto (e non previamente decurtato del 1/5) e dall'altro, non avendo ragion d'essere.

- né l'importo di euro 9.000 all'anno (e quindi al mese di euro 750,00, per dodici mensilità) relativo all'immobile (condotto in locazione) in OMISSIS, considerato che la ricorrente non vive più lì, essendo cessata la convivenza (trasferendosi la medesima a Milano, ove vive e lavora) e che il sig. omissis, secondo la prospettazione di parte resistente, ha assunto l'impegno di sostenere integralmente canoni e accessori per l'abitazione in OMISSIS, non gravando pertanto alcun esborso sulla ricorrente, come evidenziato, peraltro, dallo stesso gestore della crisi nella propria relazione particolareggiata (Cfr. doc. 4 pag. 10);

- né l'importo mensile di euro 500,00 esposto per le esigenze abitative in Milano.

Omologa, Tribunale di Milano, Giudice Luca Giani, del 18 febbraio 2019

Ed infatti si consideri nella specie che la ricorrente non ha prodotto contratto di locazione (con conseguente indicazione del relativo esborso mensile per canone e spese), ma dispone di una abitazione in Milano a titolo di comodato, tanto che il Gestore della crisi è pervenuto ad escludere tale “voce” (Cfr. doc. 4 pag. 11 ove si legge “non si comprende l’inserimento di questa voce di spesa”);

Ne discende la congruità dell’importo finale esposto dal Gestore in euro 700,00 al mese che viene pertanto escluso e pertanto il reddito futuro a disposizione dei creditori è pari ai residui euro 1.000,00 al mese.

Così come viene escluso dall’attivo la vettura di proprietà della ricorrente, atteso il suo esiguo lavoro (Cfr. doc. n. 18) e considerato il fatto che la stessa risulta necessaria per recarsi sul luogo di lavoro, come meglio esposto nel ricorso;

- da ultimo si osserva come non risulta, alla data della relazione particolareggiata, alcun atto di disposizione del patrimonio di impugnato dai creditori;

Si ritiene, tuttavia, di demandare al liquidatore:

- di, a fronte dell’intervenuta cessazione del rapporto di convivenza tra la ricorrente e OMISSIS l’eventuale ulteriore attivo derivante da una eventuale posta creditoria in via di regresso (indicata dal Gestore della crisi in euro 90.000,00) per le rate del mutuo di spettanza del sig. OMISSIS che la ricorrente avrebbe integralmente versato, attesa la *vexata quaestio* in ordine all’esperibilità di una simile azione (Cfr. pagg. 8-12 della integrazione della relazione particolareggiata, sub doc. 39).

Da ultimo, si evidenzia come nel piano non sia previsto che il gestore si occupi anche della liquidazione dell’attivo, né il compenso esposto per il gestore risulta avere anche tale causale.

Ne discende che il compenso spettante al liquidatore, nella persona individuata come da dispositivo, dovrà essere autonomamente liquidato come da tariffe vigenti e se ne dovrà tenere conto in sede predisposizione del piano di riparto.

Sebbene, infatti, la L. n 3/2012 non parli espressamente di un piano di riparto, si reputa evidente che il liquidatore dovrà distribuire le somme che mese per mese verranno accantonate per soddisfare i creditori in base alla graduazione conseguente alla loro ammissione al passivo e dovendosi altresì tenere conto degli ulteriori esborsi maturandi per l’attività del liquidatore.

Tenuto che il maggior credito è quello di BANCA e che tale istituto di credito ha già ottenuto il pignoramento di 1/5 dello stipendio della ricorrente, ne discende che: nell’orizzonte temporale del programma prospettato (4 anni) il soddisfacimento in percentuale di tale creditore appare essere nella misura di euro 900,00 circa al mese e in 48 mesi per euro 43.200,00 e così percependo il 24% del suo credito.

Ogni ulteriore determinazione a riguardo verrà assunta in sede di domanda di esdebitazione, allorquando verrà esaminata la sussistenza o meno dei relativi presupposti.

P.Q.M.

Visto l’art. 14 quinquies L. 3/12

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione;

2) nomina quale liquidatore il dott. omissis con studio in omissis;

Omologa, Tribunale di Milano, Giudice Luca Giani, del 18 febbraio 2019

3) riserva - a seguito di espressa istanza del Liquidatore - l'assumenda determinazione circa l'eventuale apertura di c/c dedicato ove vengano accantonate le somme mensilmente destinate ai creditori con delega ad operare al nominato liquidatore;

4) dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelati o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

5) dispone che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul sito internet del Tribunale di Milano;

6) ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore;

7) ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore beni di spettanza della proponente;

8) esclude dalla liquidazione dal reddito percepito dalla ricorrente le somme necessarie per il mantenimento ed allo stato fissate in euro 700,00 al mese (OMISSIS);

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, al gestore della crisi ed al liquidatore.

Milano, 18.02.2019

Il Giudice
dott. Luca Giani

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*